



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 14
in data: **29.03.2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - MODIFICA

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ORDINARIA** ed **in seduta pubblica** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, per deliberare sulle proposte inserite all'Ordine del giorno in data **21.03.2019** prot. n. **2940**, notificato ai Consiglieri Comunale nei modi di legge

Presiede la seduta il Sindaco Sig. **SANDRO CERRI**.

In seguito all'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr. **ANDREA MARTELLI**, che assiste alla seduta con l'incarico della redazione del relativo verbale, risultano presenti n. **10** Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n. **1**, Consiglieri così come segue:

COGNOME E NOME	Presenti assenti	COGNOME E NOME	Presenti assenti
CERRI SANDRO	P	PALA ELENA MARGHERITA	P
SARPERI YURI	P	ROSTICCI FABRIZIO	P
FIORINI ALBERTO	P	COSTANZI MARCO	P
VEZZOSI GIOVANNI	P	GIOVANNINI EMANUELE	P
BOLLEA LUCA	A	PULLI' MASSIMO	P
GALEOTTI CARLO	P		

Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: **VEZZOSI GIOVANNI, ROSTICCI FABRIZIO, PULLI' MASSIMO**

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Punto già illustrato in occasione del punto n. 5 dell'ordine del giorno, relativo al Programma Triennale dei Lavori Pubblici, introduttivo delle delibere collegate alla manovra di bilancio 2019-2021

Visto il Regolamento Generale delle Entrate approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 16.04.2010 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 56 del 29.09.2010 e n. 40 del 29.06.2015;

Visto l'art. 20 "Rateazioni" del suddetto Regolamento e ritenuto di dover apportare alcune modifiche alle modalità di dilazione dei pagamenti prevedendo rateazioni differenti in base all'importo da rateizzare e scadenze di pagamento mensili anziché multiple di mesi in modo da accelerare la capacità di riscossione dell'ente per fini di finanza pubblica;

Ritenuto pertanto di apportare modifiche nei termini meglio precisati nella parte dispositiva che segue in relazione al sopracitato art. 20;

Visti e richiamati in generale:

- Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;
- l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*";
- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art.1, commi da 639 a 731, della Legge 27/12/2013 n.147 con i quali sono state istituite la Tassa sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) che assieme all'IMU costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, commi da 161 a 171, della Legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni relative all'accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali.

Visti e richiamati in materia di pubblico impiego:

- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- in particolare il Titolo III del citato D.Lgs. n.165/2001 titolato "*Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale*" il quale demanda alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, la disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, ricomprendendo in tale ambito, per quel che interessa in questa sede, la determinazione e le modalità di determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici;
- il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il ricorso anche a

strumenti di incentivazione economica delle performances della struttura e delle sue articolazioni organizzative nonché dei singoli dipendenti; strumenti volti, tra l'altro, a premiare il merito, la professionalità, la produttività ed il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione.

Visto e richiamato in particolare:

- la L. 30/12/ 2018, n. 145 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- in particolare l'art.1, comma 1091, che dispone *“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”*.

Considerato che l'istituzione ed attuazione di tale disciplina incentivante costituisce strumento di attuazione dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità a quali deve essere improntata l'azione amministrativa ai sensi dall'art.97 della Costituzione.

Dato atto di non poter che condividere lo ratio sottesa alla disposizione di legge da ultimo citata che, in armonia con il più ampio quadro normativo sopra richiamato, è volta al potenziamento, alla qualificazione, all'innovazione ed all'efficientamento dell'azione amministrativa, anche ricorrendo ad istituti economici incentivanti a favore dei dipendenti pubblici premiando il merito, la professionalità ed il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione, attraverso la misurazione e la valutazione delle performances dell'organizzazione, delle sue articolazioni e dei singoli dipendenti.

Considerato che l'istituzione e l'attuazione della citata disciplina incentivante non è automatica ma è stata riservata dal legislatore alla discrezionalità dei singoli Enti territoriali nel rispetto delle prerogative - costituzionalmente riservate a quest'ultimi - di autorganizzazione e regolamentazione dell'esercizio delle proprie funzioni.

Preso atto che:

- in generale, l'art. 45 del D.Lgs. n.165/01 riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei dipendenti pubblici;
- nel caso di specie, tale riserva è confermata espressamente con riferimento al necessario ricorso alla contrattazione collettiva, al momento dell'attribuzione al personale dipendente della quota riservata al trattamento accessorio;
- sotto altro profilo, l'applicazione della disciplina in oggetto comporta l'assunzione del relativo onere economico-finanziario e quindi impone l'attivazione delle procedure e l'adozione degli atti di pianificazione, programmazione, di previsione, di gestione e controllo resi necessari dal

vigente ordinamento contabile;

- occorre tener conto della vigente normativa e degli strumenti in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale.

Ritenuto, pertanto, in attuazione delle proprie esposte convinzioni, di procedere all'adozione delle modifiche del regolamento in oggetto nei termini meglio precisati nella parte dispositiva che segue al fine di istituire e dare attuazione alla suseposta disciplina incentivante.

Considerato che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare sui regolamenti nella seduta del 28.03.2019.

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente

Presenti n. 10; Votanti n. 10; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 10; Contrari n. 0.

D E L I B E R A

1) Di modificare il Regolamento in materia di Entrate Comunali nei termini che seguono, rettificando l'art. 20 e introducendo dopo l'articolo 13 l'articolo 13 bis del seguente tenore:

“Art. 13 bis

Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.
3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:
 - perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;

- ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
- per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio entrate (*o denominazione equivalente*) ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";
- devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
- l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;
- il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.
- nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;
- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini;
- rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge."

..omissis...

**“Art. 20
Rateazione**

..... *omissis*.....

7) Gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure:

Persone fisiche:

- Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad € 1.440,00;
- Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da € 1.440,01 a € 1.920,00;
- Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da € 1.920,01 a € 2.880,00;
- Fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi da € 2.880,01 a € 3.600,00;
- Fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi superiori ad € 3.600,00.

Soggetti diversi dalle persone fisiche:

- Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad € 3.000,00;
 - Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da € 3.000,01 a € 4.000,00;
 - Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da € 4.000,01 a € 6.000,00;
 - Fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi superiori ad € 7.500,00.
 - Fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi superiori ad € 7.500,00.
- 8) Nel caso in cui la posizione morosa ecceda Euro 10.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;
 - l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;
 - che per ogni controversia con il Comune di Montecatini Val di Cecina il foro competente sia quello di Pisa.
- ~~9) Il numero massimo di rate concedibili è 18 e la cadenza delle rate (mensile o multipla del mese) può variare in relazione all'ammontare del debito oggetto di rateazione, come di seguito indicato:~~
- ~~- per debiti fino a Euro 10.000,00, rate con cadenza al massimo bimestrale;~~
 - ~~- per debiti oltre Euro 10.000,00, rate con cadenza al massimo trimestrale.~~
- 10) Nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare i seguenti piani di rateizzo con scadenze multiple del mese (al massimo trimestrali):
- ~~- per debiti fino ad Euro 10.000,00, massimo 18 rate trimestrali;~~
 - ~~- per debiti oltre Euro 10.000,00, massimo 32 rate trimestrali, senza necessità di garanzia fideiussoria.~~
- 11) L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 60,00.
- 12) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla prevista scadenza, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione; Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità:
- Rimborso spese di produzione e notifica dell'atto;
 - Interessi di dilazione;
 - Sanzioni irrogate con il provvedimento rateizzato;
 - Entrate tributarie.
- 13) La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal Contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno 3 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione, nonché quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad Euro 200,00.

14) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 15 del presente Regolamento, al tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.

15) In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.

..omissis..”

4. Di dare mandato ai competenti organi ed uffici di dare attuazione a quanto disposto in questa sede nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate.

5. Di disporre che il presente atto sia pubblicato ai sensi di legge.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-Presidente

Visto l'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente

Presenti n. 10; Votanti n. 10; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 10; Contrari n. 0.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio proponente: UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - MODIFICA

* * * *

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i sottoscritti responsabili esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA AMMINISTRATIVA sotto il profilo della regolarità tecnica esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Data 28.03.2019

IL RESPONSABILE
F.to (Rossi Beatrice)

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il profilo della regolarità contabile, esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Data 28.03.2019

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to (Rag. Beatrice Rossi)

Allegato lett. "A" all'atto di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2019

IL PRESIDENTE
F.to SANDRO CERRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANDREA MARTELLI

Il sottoscritto Addetto all'Albo Pretorio ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.

Montecatini V.C., _____

L'ADDETTO ALBO PRETORIO
F.to ALESSANDRA CAPPONI

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:
a) è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e che contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Montecatini V.C., _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANDREA MARTELLI

b) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Montecatini V.C., _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANDREA MARTELLI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addì'

IL SEGRETARIO COMUNALE